



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**  
***presso la Corte d'Appello di Ancona***

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**IN MATERIA DI PROPOSTE PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE, PERSONALI E PATRIMONIALI, NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PREVISTI DALL'ART. 4, COMMA 1, lett. c), i), i-bis) i-ter), D.LGS.VO N. 159/2011**

**Tra**

**la PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale di ANCONA  
e le PROCURE della REPUBBLICA presso i Tribunali di Pesaro, Urbino,  
Fermo, Macerata, Ascoli Piceno.**

**Premessa**

La legge 17 ottobre 2017 n. 161, entrata in vigore il 19 novembre 2017, ha introdotto numerose modifiche al D.Lgs.vo n. 159/2011 con riferimento a funzioni e competenze del Procuratore della Repubblica nei confronti dei soggetti previsti:

dall'art. 4, comma 1, lett. e), i), categorie di pericolosità già previste dal D.Lgs.vo n. 159;

dall'art. 4, comma 1, lett. i-bis, i-ter), categorie di pericolosità introdotte dalla L. n. 161.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 161:

- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di distretto, ai sensi degli artt. 5, co 1, 17, co. 1, D.Lgs.vo n. 159, come novellato, diviene titolare del potere di proposta delle misure personali e patrimoniali con riferimento a tutte le categorie di pericolosità previste dall'art. 4. co. 1 come mediato;
- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del circondario, ai sensi degli art. 5, co. 2, e 17, co. 2, D.Lgs.vo n. 159, con riferimento alle categorie di pericolosità previste dall'art. 4, comma 1, lett. e) ed i) (per le quali era in precedenza competente in via esclusiva), nonché lett. i-bis) e i-ter) esercita "le funzioni e le competenze spettanti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo, previo coordinamento" con lo stesso Procuratore Distrettuale. In tali casi "nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di Pubblico Ministero possono essere esercitate anche dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente".

La previsione di più Autorità Giudiziarie proponenti, suggerisce di adottare strumenti organizzativi condivisi idonei a regolare il previo coordinamento. Ciò a maggior ragione nei casi, più complessi, in cui si prospettano misure

patrimoniali (art. 17), tenuto anche conto della peculiare attenzione che il legislatore pone al coordinamento su tali misure, come testimoniato dagli obblighi informativi del Questore e del direttore della DIA. Si tratta dunque di operare nell'ottica di:

- evitare, in ogni caso, eventuali duplicazioni o sovrapposizioni di iniziative o pregiudizi ad indagini in corso;
- avviare, quando si prospettano misure patrimoniali, utili scambi informativi già nelle fasi iniziali degli accertamenti, considerato che la Procura Distrettuale potrebbe avere in corso indagini relative a persone nei cui confronti procede il Procuratore Circondariale o essere in possesso di acquisizioni ostensibili utili per il Procuratore Circondariale; offrire inoltre, reciprocamente, nel corso delle eventuali concomitanti indagini, gli elementi raccolti;
- collegare gli sviluppi investigativi (penali o di prevenzione);
- coordinare la fase della presentazione della proposta, valutando anche l'eventualità di proposte congiunte, come nel caso di interessamento di più ambiti territoriali;
- Per quanto sopra, visti gli artt. 5 e 17. si concordano le seguenti linee organizzative per le proposte di cui all'art. 4, co.1, lett. e) i) i) bis i) ter D.Lgs.vo N. 159/2011.

#### **1. Proposte di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali (congiunte o disgiunte)**

Il Procuratore Circondariale comunica al Procuratore Distrettuale l'iscrizione, nel registro di cui all'art. 81, co. 1, D.Lgs.vo. n. 159/2011, delle persone nei cui confronti si avviano accertamenti patrimoniali, ovvero ai fini delle proposte di applicazione di misura di prevenzione personale relative alle categorie di pericolosità di cui all'art. 4, co. 1, lett. e), i), i-bis), i-ter, per consentire le opportune valutazioni su eventuali indagini (penali o di prevenzione) in corso e di verificare l'esistenza di elementi utili da offrire allo stesso Procuratore Circondariale.

Terminate le indagini, il Procuratore Circondariale trasmette copia della proposta al Procuratore Distrettuale.

Il Procuratore Circondariale deposita la proposta al Tribunale Distrettuale non prima di dieci giorni dalla trasmissione della stessa al Procuratore Distrettuale, salvi i termini più brevi opportunamente segnalati, in particolare in caso di urgenza. Ove si prospettino esigenze che possono dar luogo ai provvedimenti urgenti del Tribunale ex art. 9, co. 1 e 2, e nei casi di cui all'art. 22, co. 1 e 2, quando si prospetta una richiesta di sequestro anticipato dei beni, si procede a contatti nelle forme ritenute più opportune.

Il Procuratore Distrettuale, qualora sussistono ragioni di pregiudizio alle indagini in atto, penali o di prevenzione, avvia gli opportuni contatti col Procuratore Circondariale al fine di assicurare il necessario coordinamento.

Il Procuratore Circondariale comunica al Procuratore Distrettuale l'eventuale archiviazione del procedimento.

Il Procuratore Distrettuale comunica a sua volta al Procuratore Circondariale l'avvenuta iscrizione nel registro di cui all'art. 81, co. 1, D.Lgs.vo. n. 159/2011 delle persone che dimorano nel Circondario nei cui confronti si avviano accertamenti patrimoniali, ovvero ai fini delle proposte di applicazione di misura di prevenzione personale relative alle categorie di pericolosità di cui all'art. 4, co. 1, lett. e), i), i-bis), i-ter, per consentire le opportune valutazioni su eventuali indagini (penali o di prevenzione) in corso e di verificare l'esistenza di elementi utili da offrire allo stesso Procuratore Distrettuale.

Terminate le indagini, il Procuratore Distrettuale trasmette copia della proposta al Procuratore Circondariale.

Il Procuratore Distrettuale deposita la proposta al Tribunale Distrettuale non prima di dieci giorni dalla trasmissione della stessa al Procuratore Circondariale, salvi i termini più brevi opportunamente segnalati, in particolare in caso di urgenza. Ove si prospettino esigenze che possono dar luogo ai provvedimenti urgenti del Tribunale ex art. 9, co. 1 e 2, e nei casi di cui all'art. 22, co. 1 e 2, quando si prospetta una richiesta di sequestro anticipato dei beni, si procede a contatti nelle forme ritenute più opportune.

Il Procuratore Circondariale, qualora sussistono ragioni di pregiudizio alle indagini in atto, penali o di prevenzione, avvia gli opportuni contatti col Procuratore Distrettuale al fine di assicurare il necessario coordinamento.

Il Procuratore Distrettuale comunica al Procuratore Circondariale l'eventuale archiviazione del procedimento.

## **2. Partecipazione alle udienze**

Ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 3. e 17, co. 2 e 3, D.Lgs.vo n. 159/2011 nelle udienze innanzi al Tribunale Distrettuale le funzioni di Pubblico Ministero possono essere esercitate dal Procuratore del Tribunale del Circondario per le proposte dallo stesso avanzate.

Il Procuratore Circondariale indicherà al Procuratore Distrettuale le udienze cui intende partecipare, in relazione alle proposte di misure personali e/o patrimoniali formulate dal suo Ufficio. Particolari esigenze dei due distinti Uffici verranno previamente tenute in considerazione e verranno risolte nell'ambito della leale collaborazione tra il Procuratore Distrettuale ed il Procuratore Circondariale.

Le Procure della Repubblica indicheranno gli indirizzi e-mail ove vanno effettuate le comunicazioni previste dal presente protocollo, nonché il Magistrato di riferimento per l'Ufficio, che cura le comunicazioni all'interno della Procura, per gli opportuni immediati contatti.

## **3. Comunicazioni del Questore**

Ai sensi dell'art. 81 D.Lgs.vo n. 159/2011, il Questore territorialmente competente provvede a dare immediata comunicazione alla Procura Circondariale competente per territorio ed alla Procura Distrettuale della proposta di misura personale e/o patrimoniale da presentare al Tribunale Distrettuale competente.

#### 4. Rapporti con la Polizia Giudiziaria

La Polizia Giudiziaria invia la segnalazione per l'applicazione della misura personale e/o patrimoniale al Procuratore Circondariale territorialmente competente e, per conoscenza, al Procuratore Distrettuale.

Il presente protocollo è comunicato al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona.

Ancona, 13 marzo 2018

I Procuratori della Repubblica

Ancona - *Dott.ssa Irene Bilotta*

*Irene Bilotta*

Macerata - *Dott. Giovanni Giorgio*

*Giovanni Giorgio*

Pesaro - *Dott.ssa Cristina Tedeschini*

*Cristina Tedeschini*

Ascoli Piceno - *Dott. Umberto Gioele Monti*

*Umberto Gioele Monti*

Fermo - *Dott. Domenico Angelo Seccia*

*Domenico Angelo Seccia*

Urbino - *Dott. Andrea Boni*

*Andrea Boni*

Minorenni - *Dott.ssa Giovanna Lebboni*

*Giovanna Lebboni*

Il Procuratore Generale

*Dott. Sergio Sottani*

*Sergio Sottani*

